



*Agenzia per la  
coesione territoriale*



*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*



*Regione Abruzzo*

***Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013***

***PAR FSC Abruzzo 2007-2013***

***Accordo di Programma Quadro***

***Beni Culturali***

***ARTICOLATO***

***Roma, 13 gennaio 2016***

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale e s.m.i.;

VISTO in particolare l’art. 15, comma 2-bis (modifica introdotta dall’art.6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9) recante l’obbligo della sottoscrizione degli accordi mediante utilizzo di firma digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e

finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n.29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO il punto 2.4 -Modalità e strumenti di attuazione – della deliberazione CIPE n.166/2007 che prevede che le linee di intervento previste nella programmazione FAS (ora FSC) saranno attuate mediante Accordi di Programma Quadro (APQ Stato – Regione e Interregionali) o tramite strumenti di attuazione diretti, rientranti nella competenza dell'amministrazione individuata come attuatrice e che l'APQ Stato-Regione è lo strumento di attuazione per i settori, programmi e/o progetti per i quali è individuata come necessaria e/o opportuna e/o comunque più efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione Stato-Regione;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" , ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione

economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l’art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FSC da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” e, in particolare:

- il punto 2.2, riguardante le modalità attuative del QSN;
- l’art. 8, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;
- il p.to 8.2 “Sistema di gestione e controllo e di verifica” e l’Allegato 6 della stessa delibera n°166/2007 che individua l’UVER (ora NUVEC - Nucleo di verifica e controllo – D.P.C.M. 19/11/2014) quale organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

DATO ATTO che la regione Abruzzo si avvale del sistema informativo SGC FAS (SIGECO Sistema di Gestione e Controllo) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la Circolare emanata dalla ex Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 E 2007/2013;

VISTA la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n.62 riguardante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il SUD”;

VISTA la delibera CIPE 30 settembre 2011, n. 79 (*G.U. n.47 del 25 febbraio 2012*) di presa d’atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Abruzzo a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;

VISTA la delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U. n. 140 del 17.06.2013*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell’articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 agosto 2013 (*G.U. n. 210 del 7 settembre 2013*) “Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all’art.16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135”;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 in particolare il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);

VISTA la delibera CIPE 11 luglio 2012, n.78 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007/2013 (Mezzogiorno)”;

VISTA la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera CIPE n.41/2012;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTA la delibera CIPE 8 novembre 2013 n.76 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013-Sistema di gestione e controllo-Autorità di Audit”;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta

alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (GU n.274 del 25-11-2014 )

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il D.L.12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTA la L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione, modificata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35;

VISTE le DGR nn. 622/2014, 681/2014, 201/2015 e 337/2015 con le quali si è proceduto a dare attuazione al processo di riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Abruzzo sottoscritta in data 15/02/2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione assunti con le delibere:

- DGR 759 del 21/12/2009 Approvazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013;
- DGR 458 del 04/07/2011 Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007-2013; presa d'atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento. Correzione errori materiali;
- DGR 556 del 08/08/2011 “Deliberazione di G.R. n. 458 del 4 luglio 2011 - Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007-2013: presa d'atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento. Correzione di errori materiali”;
- DGR 16 aprile 2013 n. 285 recante “PAR FSC Abruzzo 2007-2013: correzione errori materiali e adeguamenti consequenziali alle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del 23 novembre 2012 e della seduta convocata secondo la procedura in forma scritta del 20-25 febbraio 2013”;
- DGR n. 956 del 29/12/2011 e s.m.i. recante “PAR FAS Abruzzo 2007-2013. Attività propedeutiche di attuazione: individuazione dei Responsabili delle linee di azione e misure di coordinamento” la quale ha individuato i Responsabili delle linee di azione e le misure di coordinamento;
- DGR 612 del 24/09/2012 avente ad oggetto: “Variazione di bilancio di revisione 2012 per l'iscrizione di risorse relative al PAR FAS 2007-2013. Approvazione Piano finanziario PAR FAS 2007-2013. Nuove assegnazioni, variazione n. 10”, che ha approvato, tra l'altro, l'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti relativi al PAR FSC 2007-2013;
- DGR n. 679 del 22/10/2012 mediante la quale sono stati adottati:” Il Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”, “Il Dizionario Generale” ed “Il Dizionario Tecnico” ed approvate le “Note integrative regionali per il monitoraggio dei progetti del PAR-FAS Abruzzo 2007-2013”, disponibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- DGR n. 703 del 29/10/2012 di approvazione del “Manuale delle procedure dell'Organismo di Certificazione”;
- DGR n. 710 del 29/10/2012, con la quale sono stati approvati il “Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione” ed il documento ”Linee guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007/2013”, entrambi disponibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- DGR n. 285 del 16/04/2013 avente ad oggetto “PAR FSC Abruzzo 2007-2013: correzione errori materiali ed adeguamento consequenziali alle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del 23/11/2012 e della seduta convocata secondo la procedura in forma scritta del 20-25 febbraio 2013”;

- DGR n. 558 del 29/07/2013 avente ad oggetto: “Prima variazione al Piano finanziario PAR FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. 612/2012. Rimodulazione piano finanziario PAR FSC 2007-2013. Variazione n. 13”;
- DGR n. 658 del 16/09/2013 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta regionale n. 558 del 29.07.2013 avente ad oggetto: - Prima variazione al Piano finanziario PAR FAS 2007 -2013 della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. 612/2012. Rimodulazione Piano Finanziario PAR FSC 2007 -2013. Variazione n. 13 - Modifiche.”;
- DGR n. 645 del 09/09/2013 recante “Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007/2013 – Integrazioni al Manuale delle Procedure dell’Organismo di Programmazione” che inserisce all’interno del Manuale, al termine del paragrafo 2.3.2.5 la sezione “Trasferimenti risorse soggetti beneficiari” che regola le modalità di trasferimento del contributo per gli interventi “a regia regionale”;
- DGR n. 22 del 13/01/2014 con la quale sono state emanate “Disposizioni sul Rafforzamento della disciplina relativa all’attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC di cui alla deliberazione CIPE n. 14/2013”;
- DGR n. 85 del 17/02/2014 e s.m.i., che ha provveduto alla “Designazione degli addetti al controllo di I livello delle linee di azione”, incaricando per il controllo di I livello sulla Linea di Azione I.3.3.a l’Ufficio Appalti Beni del Servizio "Gestione Beni Mobili Servizi e Acquisti Direzione Risorse Umane Strumentali, Politiche Culturali”;
- DGR n. 152 del 26/02/2015 recante “PAR FSC Abruzzo 2007-2013: individuazione Strutture regionali coinvolte e Responsabili di Linee di Azione. Aggiornamento”;
- DGR n. 256 del 9/4/2015 che ha approvato il quadro degli adeguamenti finanziari “PAR FSC 2007 2013. Adempimenti previsti ex art. 16 D.L. 95/2012, Legge n. 27/12/2013 n. 147, D.L. 24/04/2014 n. 66 e dalla legge n. 190/2014. Provvedimento coerente con la delibera CIPE n. 41/2012” e la successiva DGR 311 del 29/04/2015 “PAR FSC 2007-2013. Adempimenti previsti ex art. 16 del D.L. 95/2012, legge 27.12.2013, n. 66 e legge n. 190/2014. Provvedimento coerente con la deliberazione CIPE n. 41/2012. Integrazioni”;
- DGR n. 660 del 14/10/2014 con la quale è stata proposta la riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007 - 2013 originariamente assegnate al PAIn - quota Mezzogiorno ed inserite linee di azione nel PAR FSC.
- DGR n. 844 del 15/12/2014 con la quale è stato modificato ed integrato quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 680/2014 autorizzando la rimodulazione delle risorse PAR FSC 2007-2013;
- DGR nn. 256/2015 e 311/2015 con le quali sono stati apportati gli adeguamenti al quadro finanziario delle risorse stanziato per il PAR-FSC Abruzzo 2007-2013;
- DGR n. 638 del 28/07/2015 recante “PAR FSC Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione del Programma ai sensi della Deliberazione CIPE n. 21/2014”;
- DGR n. 898 del 10/11/2015 “*Modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 28 Luglio 2015 titolata: PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013 Rimodulazione del Programma ai sensi della deliberazione CIPE n.21/2014*”, con la quale vengono



attribuite alla Linea di azione I.3.3.a risorse FSC pari a € **18.253.097,00** da attuare attraverso Accordi di Programma Quadro “rafforzati” con le seguenti provenienze:

FSC 2007/2013 Del. CIPE n.166/2007 € 12.300.000,00

FSC 2007/2013 Del. CIPE n.78/2012 € 5.953.097,00

VISTA la nota prot. RA/328523/SQ del 10/12/2014 avente ad oggetto “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Proposta di programmazione delle risorse regionali residue 2007-2013 originariamente assegnate al PAIN – in quota Mezzogiorno- Individuazione progetti – DGR n. 660/2014” con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha individuato parte degli interventi da ricomprendere nella Linea di Azione I.3.3.a e delle risorse da destinare ad ogni singolo intervento relativo alla citata linea di Azione;

VISTA la nota prot. RA/158014/SQ2 del 16/06/2015 di individuazione di ulteriori progetti che il Presidente della Giunta Regionale ha inteso ricomprendere nella Linea di Azione I.3.3.a con le relative risorse;

VISTA la nota prot. RA/161379/SQ2 del 18/06/2015 avente ad oggetto “Intervento di recupero e completamento della Badia di Papa Celestino V in Sulmona” con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha individuato l’intervento da ricomprendere nella Linea di Azione I.3.3.a e le risorse da destinare allo stesso;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Regolamento Generale di esenzione per categoria (GBER);

TENUTO CONTO dell’Accordo di Partenariato, AdP Italia 2014-2020 e allegati, presentato alla Commissione europea il 22 aprile 2014 per la programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all’Italia per la programmazione 2014-2020;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo si impegna ad effettuare gli interventi di valorizzazione delle risorse culturali e naturali per l’attrattività e lo sviluppo definiti nel presente Accordo nel rispetto degli Aiuti di Stato sopra citati.

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013);

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 117 della legge n. 228/2012 che modifica l’art. 16, comma 2, del decreto legge 95/2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) ed in particolare l’articolo 1, comma 703, che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

CONSIDERATO che il CIPE nella seduta del 23 dicembre 2015 ha preso atto della riprogrammazione del PAR 2007/2013 della Regione

Tutto ciò premesso

**L' Agenzia per la Coesione Territoriale**

**Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

e

la **Regione Abruzzo**

stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RAFFORZATO**

### *Articolo 1*

#### *Recepimento delle premesse e degli allegati*

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
  1. Programma degli **interventi cantierabili** corredato di:
    - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
    - 1.b Schede riferite agli interventi;
    - 1.c Piano finanziario per annualità degli interventi.
    - 1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
  2. Programma degli **interventi non cantierabili** corredato di:
    - 2.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
    - 2.b Schede riferite agli interventi.
3. Le schede riferite agli interventi di cui all'allegato 1 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

### *Articolo 2*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

- a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro "Beni Culturali";

- b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- e) per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
- f) per “Interventi non cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione non rende possibile esperire la procedura di gara entro i tempi e le modalità previste dalle normative vigenti in materia;
- g) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- h) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- i) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- j) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- k) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali responsabili del settore;
- l) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
- m) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- n) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
- o) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

**Articolo 3**  
**Oggetto e finalità**

1. Con il presente accordo, in virtù di quanto enunciato in premessa, le parti sottoscritte individuano le specifiche opere considerate prioritarie in materia di beni ed attività culturali e di patrimonio naturalistico, nonché le relative risorse finanziarie e le modalità di attuazione dell'accordo stesso. La realizzazione delle opere è finalizzata a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali e ambientali nel territorio regionale, attraverso un'azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa fra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione di obiettivi comuni attraverso:
  - i. la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1.a, 1.b, 1.c e 1.d;

**Articolo 4**  
**Contenuto degli allegati**

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi cantierabili" e nell'allegato 2 "Programma degli interventi non cantierabili" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
2. Negli allegati 1.a e 2.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
3. Negli allegati 1.b e 2.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP/BDU.
4. Negli allegati 1.c "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento (CANT E NON CANT);
5. Nell'allegato 1.d è contenuta la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo.

**Articolo 5**  
**Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a **€ 18.750.737,00** ed è assicurata dalle seguenti risorse:

a. FSC 2007/2013 Del. CIPE n.166/2007	€ 12.300.000,00
b. FSC 2007/2013 Del. CIPE n.78/2012	€ 5.953.097,00
c. Quota risorse private	€ 497.640,00
2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce:
  - la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;

- la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

## **Articolo 6** **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 3 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
  - a. L'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'art. 5, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b. la Regione Abruzzo Direzione Generale della Regione garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi
3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

#### *Articolo 7*

#### ***Riprogrammazione delle economie***

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato

#### *Articolo 8*

#### ***Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo***

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
  - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
  - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
  - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - d. promozione di atti integrativi;
  - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di

propria competenza e in particolare:

- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
  - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
  - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
  - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
  - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. All’Agenzia per la Coesione Territoriale competono l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, i accertamenti specifici.

#### ***Articolo 9***

##### ***Responsabile Unico delle Parti***

Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

Il RUPA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’articolo 7

#### ***Articolo 10***

##### ***Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA)***

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale **Responsabile Unico della sua Attuazione (RUA)**, il Direttore del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, dirigente pro-tempore del Servizio Beni e Attività Culturali, della Regione Abruzzo, dott. Giancarlo ZAPPACOSTA;
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
  - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo,

- se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
  - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
  - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
  - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP-BDU;
  - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
  - g. Provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
  - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
  - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

### ***Articolo 11***

#### ***Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi***

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispose la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i



- dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

### **Articolo 12**

#### ***Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato***

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
  - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
  - b. indicatore occupazionale,
  - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
  - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
  - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
  - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

### **Articolo 13**

#### ***Valutazione in itinere ed ex post***

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 11, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

### **Articolo 14**

#### ***Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post***

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

### *Articolo 15*

#### *Attivazione ed esiti delle verifiche*

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
  - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
  - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
  - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
  - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
  - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
  - a. rimuovere le criticità intervenute;
  - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

**Articolo 16**  
**Sistema di gestione e controllo (SIGECO)**

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.d, sottoposta a validazione da parte dell'UVER. Essa contiene:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
- i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa

**Articolo 17**  
**Interventi in allegato 1- Sanzioni**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono, Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore.). A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.

4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

#### ***Articolo 18***

##### ***Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento***

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### ***Articolo 19***

##### ***Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori***

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

## ***Articolo 20***

### ***Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese***

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo aree sottoutilizzate è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

## ***Articolo 21***

### ***Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa***

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## ***Articolo 22***

### ***Durata e modifica dell'Accordo***

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 16
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

## ***Articolo 23***

### ***Informazione e pubblicità***

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.

#### ***Articolo 24***

##### ***Ulteriori interventi***

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

#### ***Articolo 25***

##### ***Disposizioni generali e finali***

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma quadro” si intende automaticamente recepita.

Firmato digitalmente

#### **Agenzia per la Coesione Territoriale**

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Ludovica AGRO'

#### **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

Direzione Generale Bilancio

Il Direttore Generale

Dr. Paolo D'ANGELI

#### **Regione Abruzzo**

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Il Direttore

Dott. Giovanni SAVINI

#### **Regione Abruzzo**

Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura

Servizio Beni e Attività Culturali

Il Dirigente pro-tempore Direttore Regionale

Dott. Giancarlo ZAPPACOSTA